

STATUTO

Modificato su delega del XVIII Congresso Nazionale Silvi Marina 2022

Approvato dalla Commissione Nazionale Statuto (Esecutivo Nazionale Uilposte) in data 12 dicembre 2023

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 10 gennaio 2024.





PARTE PRIMA

- ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SEGNI DISTINTIVI
- ART. 2 SCOPI
- ART. 3 COMPITI
- ART. 4 RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

PARTE SECONDA ISCRIZIONE - DIRITTI E DOVERI - QUOTE ASSOCIATIVE

- ART. 5 ISCRIZIONE
- ART. 6 DIRITTI E DOVERI DELLE ISCRITTE/DEGLI ISCRITTI
- ART. 7 QUOTE ASSOCIATIVE



PARTE TERZA STRUTTURE DELLA UILPOSTE

ART. 8 STRUTTURA ASSOCIATIVA

TITOLO I - STRUTTURE DI BASE

	_		
Δpt Q	GRUPPI A	Δ 71ENIDALL	I III DOSTE

- ART. 10 ORGANI DEL G.A.U.
- ART. 11 COMPITI DEL SINDACATO DI BASE (G.A.U.)
- ART. 12 CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI G.A.U.
- ART. 13 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL G.A.U.
- ART. 14 COMPITI DEI RAPPRESENTANTI G.A.U.
- ART. 15 COORDINATORE DEL G.A.U.

TITOLO II - LA UILPOSTE SUL TERRITORIO

- ART. 16 SINDACATI TERRITORIALI
- ART. 17 ORGANI TERRITORIALI
- ART. 18 COMPITI DEL SINDACATO TERRITORIALE
- ART. 19 CONGRESSO TERRITORIALE
- ART. 20 CONSIGLIO TERRITORIALE



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Λрт 21	RIUNIONI DEI	CONSIGNO	TEDDITODIALE
AKI.ZI	RIUNIUNI DEI	CONSIGIO	IFKKIIUKIAIF

- ART. 22 SEGRETERIA TERRITORIALE
- ART. 23 SEGRETARIA GENERALE/SEGRETARIO GENERALE
- ART. 24 LA TESORIERA/IL TESORIERE
- ART. 25 COLLEGIO TERRITORIALE SINDACALE
- ART. 26 COORDINAMENTI TERRITORIALI

STRUTTURE REGIONALI - TITOLO III

Λрт	27	SINIDACATI	PECIONALI
ARI	,,	SINIDAL ATT	REGILINIALI

- ART. 28 COMPITI DEL SINDACATO REGIONALE
- ART. 29 ORGANI REGIONALI
- ART. 30 CONGRESSO REGIONALE
- ART. 31 CONSIGLIO REGIONALE
- ART. 32 RIUNIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
- ART. 33 ESECUTIVO REGIONALE
- ART. 34 SEGRETERIA REGIONALE
- ART. 35 SEGRETARIA GENERALE/ SEGRETARIO GENERALE
- ART.36 COLLEGIO REGIONALE SINDACALE
- ART.37 COLLEGIO REGIONALE GARANZIA



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

ART. 38 LA TESORIERA/IL TESORIERE

ART. 54 COORDINAMENTI NAZIONALI

ART. 39	COORDINAMENTI REGIONALI UNIONE NAZIONALE - TITOLO IV
Art. 40	ORGANI NAZIONALI
ART. 41	CONGRESSO NAZIONALE
ART. 42	CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 43	RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 44	ESECUTIVO NAZIONALE
Art. 45	RIUNIONI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE
Art. 46	SEGRETERIA NAZIONALE
Art. 47	COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
ART. 48	SEGRETARIA GENERALE/ SEGRETARIO GENERALE
Art. 49	SEGRETARIA GENERALE /SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
Art. 50	LA TESORIERA/IL TESORIERE
Art. 51	COLLEGIO NAZIONALE SINDACALE
Art. 52	COLLEGIO NAZIONALE GARANZIA
ART. 53	ÎNCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI



PARTE QUARTA NORME FINALI E TRANSITORIE

AK1. 55	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 56	NORME ELETTORALI
ART. 57	Incompatibilità
ART. 58	AUTONOMIA POLITICA DELLA UILPOSTE
ART. 59	RAPPORTI TRA LA UILPOSTE E LE STRUTTURE CONFEDERALI E/O DI CATEGORIA DELLA UIL
ART. 60	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART. 61	AUTONOMIA GIURIDICO/AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE DELLA UILPOSTE
ART. 62	RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE
ART. 63	PRESIDENTE DELLA UILPOSTE
ART. 64	GESTIONI STRAORDINARIE
ART. 65	LIMITE DI ETA' E DI MANDATO
ART. 66	ÎNTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANISMI
ART. 67	COOPTAZIONI
ART. 68	RAPPRESENTANZA QUADRI
ART. 69	AFFILIAZIONI
ART. 70	MODIFICA DELLO STATUTO



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

. 74			_	_	_
ART. 71	1///	IDITÀ [חוום	$\nabla T \Lambda T I$	ITC
ADI. / I	VAL	IDITAL	JELLU	JIAIL	$^{\prime\prime}$

- ART. 72 RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE
- ART. 73 REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
- ART. 74 NORME TRANSITORIE



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SEGNI DISTINTIVI

E' costituita l'Unione Italiana Lavoratori del Gruppo Poste Spa e Società affini (in seguito denominato Gruppo Poste), che assume la denominazione di UILPOSTE, Organizzazione Sindacale che si prefigge la salvaguardia e la tutela degli interessi delle lavoratrici/dei lavoratori del settore ed il loro miglioramento economico e sociale, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermata sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata al vertice europeo di Nizza.

La UILPOSTE è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni, di partiti politici ed aderisce alla Unione Italiana del Lavoro (*UIL*).

La UILPOSTE aderisce all'UNI (Union Network International).

La sede della UILPOSTE è in Roma. La durata dell'organizzazione sindacale UIL è a tempo indeterminato.

La UILPOSTE condivide principi, valori e finalità della UIL sancite nello Statuto Confederale.



Art. 2

La UilPoste si prefigge i seguenti scopi:

- realizzare le aspirazioni delle lavoratrici/dei lavoratori ad un ordinamento sociale più giusto, fondato sul pieno impiego e sulla loro partecipazione alle scelte di politica economica e sociale;
- promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici/dei lavoratori nonché l'elevazione costante del loro livello culturale, professionale ed economico;
- organizzare le lavoratrici/i lavoratori nella difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti oltre che al lavoro, alla salute, alla sicurezza ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi perseguire il raggiungimento delle pari opportunità e Politiche di Genere, e la realizzazione del Sindacato delle persone;
 - combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia.

Art. 3

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo, la UILPOSTE intende:

- rappresentare la categoria e in particolare i propri iscritti, dinanzi a tutti gli organi politici, amministrativi, consultivi e costituzionali dello Stato e dinanzi ai privati;
- stipulare contratti di lavoro con le rispettive organizzazioni imprenditoriali;



- assistere le lavoratrici/i lavoratori nelle vertenze relative all'applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali che coinvolgono anche i loro interessi più larghi e diffusi
- promuovere impostazioni, orientamenti e soluzioni unitarie dei problemi che interessano le lavoratrici/i lavoratori, al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di una azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità delle lavoratrici/dei lavoratori del Gruppo Poste, nel perseguire gli interessi comuni;
- darsi una struttura capace di attuare il coordinamento di tutti gli organismi della Organizzazione e di dirigerne le azioni di rivendicazione secondo un indirizzo di politica sindacale;
- approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne, realizzando ad ogni livello, un sistematico raccordo politico con le strutture di Categoria e confederali. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi anche attraverso una equilibrata presenza organizzativa femminile a tutti i livelli;
- elevare la condizione culturale delle lavoratrici/dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, promuovere iniziative per l'impiego del tempo libero;
- promuovere la costituzione di Fondi Integrativi pensionistici e sanitari, partecipando alla gestione degli stessi;
- provvedere inoltre alla designazione dei rappresentanti in seno agli Organismi direttivi ai Consigli Paritetici di Enti, Associazioni e Aziende;
- promuovere e partecipare alle attività dei Consigli Sindacali Assicurativi;
- attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILPOSTE può



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la UILPOSTE si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione;
- by obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Art. 4 Responsabilità giuridiche

Le strutture della UilPoste, a tutti i livelli, godono di autonomia gestionale politico-organizzativa nei limiti fissati dal presente Statuto e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla Struttura UilPoste che le ha contratte.

Tutte le Strutture della UilPoste sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza, sulle responsabilità gestionali e sull'utilizzo dei dati sensibili

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

PARTE SECONDA ISCRIZIONE — DIRITTI E DOVERI — QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 5 Iscrizione

Possono essere iscritti alla UilPoste tutte/tutti le lavoratrici/i lavoratori in attività di servizio dipendenti da aziende del Gruppo Poste.

Le domande intese a conseguire l'iscrizione alla UilPoste debbono essere rivolte alla struttura di base (GAU) e/o al Sindacato Territoriale competente, il quale decide sull'accoglimento dandone comunicazione all'interessato.

L'iscritto ha diritto alla tessera Confederale.

Art. 6 Diritti e doveri delle iscritte e degli iscritti

Tutte/tutti le iscritte/gli iscritti alla UilPoste, purché in regola con la contribuzione e con le norme per il tesseramento, con il rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto, hanno il diritto di: essere elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione;

essere candidate/candidati per le strutture UIL e candidate/candidati nelle liste di organizzazione per le elezioni di R.S.U. e R.L.S..; partecipare alla formazione delle scelte della UilPoste;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

essere designati a rappresentare la UilPoste in attività, strutture o Enti esterni:

usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della tessera UIL;

essere informati circa l'utilizzo dei dati personali sensibili.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati dal presente statuto e di operare in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari.

Salvo quanto previsto in materia di formazione, tutte le strutture della UilPoste, di qualsiasi livello, sono tenute a utilizzare, valorizzare ed a indirizzare tutte/tutti le iscritte/gli iscritti che intendono fruire dei Servizi previsti dall'art. 4 dello Statuto Confederale, presso gli Enti, Associazioni, Istituti e Società promossi dalla Uil.

I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura UilPoste non possono promuovere od utilizzare per sé e per le iscritte/gli iscritti alla UilPoste, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel richiamato articolo 4 dello Statuto Uil, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla Uil. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto confederale, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dall' art. 50 dello Statuto Uil. In caso di recidiva viene disposto, obbligatoriamente, il provvedimento previsto al punto d) del medesimo art. 50.



Art. 7

Ouote associative

Il Consiglio Nazionale della UilPoste stabilisce la quota associativa, da trattenere sulla retribuzione delle iscritte/degli iscritti, qualora non sia già stata stabilita dai C.C.N.L. del Gruppo Poste, nonché la ripartizione percentuale della stessa fra le strutture dell'Organizzazione.

Per quanto concerne la gestione di qualsiasi conto corrente o di deposito intestati alla UilPoste o la gestione di altra forma di deposito o investimenti facenti capo alla UilPoste, tutte le operazioni di traenza e/o di svincolo devono essere effettuate, a tutti i livelli dell'Organizzazione, con firma congiunta della Tesoriera/Tesoriere e della Segretaria Generale/Segretario Generale della Struttura o, in sua vece, di una componente/un componente della Segreteria al quale viene conferita apposita delega.

PARTE TERZA STRUTTURE DELLA UILPOSTE

Art. 8
STRUTTURA ASSOCIATIVA

La UILPOSTE si articola, per tutte le Aziende facenti capo al Gruppo Poste, con una scelta omogenea su tutto il territorio, nei seguenti livelli:

i G.A.U.;

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- i Sindacati Territoriali;
- i Sindacati Regionali;
- I'Unione Nazionale.

Art. 9 GRUPPI AZIFNDALI UJI POSTF

I G.A.U. (*Gruppi Aziendali UILPOSTE*) costituiscono, gli organismi di base della UILPOSTE. Sono strumenti democratici fondamentali nell'azione di proselitismo e di autofinanziamento del Sindacato.

I G.A.U. riuniscono nel proprio seno le lavoratrici/i lavoratori iscritti alla UILPOSTE appartenenti ad uno stesso luogo di Lavoro.

Attraverso i G.A.U. la lavoratrice/il lavoratore aderisce alla UILPOSTE e svolge la propria attività sindacale.

Art. 10 Organi del G.A.U.

Gli organi del G.A.U. sono:

- l'assemblea delle iscritte/degli iscritti;
- i Rappresentanti G.A.U;
- la Coordinatrice/Il Coordinatore G.A.U. .

Art. 11

COMPITI DEL SINDACATO DI BASE (G.A.U.)



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

L'Organismo di base (*G.A.U.*) è il primo livello di presenza organizzata della UILPOSTE e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante delle iscritte/degli iscritti e delle lavoratrici/dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura alle iscritte/agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILPOSTE ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione;
- c) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) predispone, d'intesa con la struttura Territoriale, le liste delle candidate/dei candidati della UILPOSTE, da sottoporre all'assemblea delle iscritte/degli iscritti, per la elezione e la nomina delle delegate/ dei delegati delle R.S.U. e delle R.L.S.

Art. 12 CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI G.A.U.

Ciascun G.A.U. tiene ordinariamente le proprie elezioni ogni quattro anni in preparazione del Congresso della Struttura Territoriale UILPOSTE di appartenenza.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento sono indicati delle Norme congressuali emanate ed approvate dal Consiglio Nazionale UILPOSTE.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA DEL G.A.U.

La composizione dei rappresentanti G.A.U. deve essere espressione, ove possibile, del necessario equilibrio tra i vari settori lavorativi.

I criteri di composizione e di convocazione sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 14

COMPITI DEI RAPPRESENTANTI G.A.U.

I Rappresentanti G.A.U., Organo esecutivo del Sindacato nel luogo di lavoro, sono nella loro collegialità, il soggetto politico preposto alle relazioni sindacali, all'assistenza ed al proselitismo.

Alla Coordinatrice/Coordinatore è affidato il ruolo di rappresentanza esterna e di Coordinatore interno.

I Rappresentanti G.A.U. provvedono alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Territoriale, assicurano la direzione quotidiana dell'attività del Sindacato nel luogo di lavoro e deliberano su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone la Segreteria Territoriale; tengono contatti permanenti con le iscritte/gli iscritti e li assistono nei modi e coni mezzi necessari.



Art. 15
La Coordinatrice/IL Coordinatore del G.A.U.

La Coordinatrice/Il Coordinatore del G.A.U. cura i rapporti con le altre OO.SS. di pari livello all'interno dell'Unità Produttiva e con la locale dirigenza aziendale.

La Coordinatrice/II Coordinatore del G.A.U. fa parte di diritto, con voto consultivo ove non eletto, del Consiglio Territoriale UILPOSTE.

LA UILPOSTE SUL TERRITORIO TITOLO II

Art. 16
SINDACATI TERRITORIALI

Le Strutture Territoriali UILPOSTE:

- realizzano l'unità organizzativa delle lavoratrici/dei lavoratori nell'ambito del proprio territorio;
- coordinano, nell'ambito territoriale di loro competenza, l'attività sindacale di tutti i luoghi di lavoro, per realizzare gli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- promuovono tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione nell'ambito territoriale di loro competenza, nei limiti e con i criteri stabiliti dal precedente art. 3.

Le Strutture Territoriali della UILPOSTE sono Organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, sia nei confronti degli associati che dei terzi.

Art. 17

ORGANI TERRITORIALI

Gli Organi del Sindacato Territoriale sono:

₲ il Congresso;

₲ il Consiglio Territoriale;

🔖 L'Esecutivo Territoriale, ove eletto;

₲ la Segreteria Territoriale;

♥ Il Collegio Territoriale Sindacale

\$\Box\text{ la Tesoriera/il Tesoriere.}

Art. 18 COMPITI DEI SINDACATO TERRITORIAI E

Le Strutture Territoriali UILPOSTE svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti particolari:

- curano le Relazioni Industriali con i rispettivi livelli aziendali, nell'ambito delle competenze previste;
- promuovono ed organizzano l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti delle lavoratrici/dei lavoratori nell'ambito territoriale di loro competenza;
- unitamente ai G.A.U., elaborano piani di studio, programmi rivendicativi ed eventuali azioni di lotta;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- provvedono con la necessaria documentazione, ad illustrare i problemi categoriali e sociali, oltreché la situazione economica e sindacale del territorio, che interessano le lavoratrici/i lavoratori;
- provvedono alla gestione della politica sindacale e delle attività programmate nel territorio, in raccordo con gli indirizzi e con le scelte delle Strutture Regionali.

Art. 19

CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale è il massimo Organo direttivo del Sindacato Territoriale.

Sono suoi compiti particolari:

- esaminare e discutere la relazione del Consiglio Territoriale uscente sul rendiconto politico del Sindacato e le tesi per il dibattito del Congresso Regionale approvate dal Consiglio Nazionale;
- deliberare sull'indirizzo che deve seguire il Sindacato Territoriale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- approvare la relazione sul rendiconto finanziario;
- eleggere con votazioni distinte:
 - il Consiglio Territoriale;
 - Il Collegio Territoriale Sindacale
 - ♣ le delegate/i delegati al Congresso Regionale della UILPOSTE le delegate/i delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

 approvare, con votazione palese, documenti e mozioni congressuali e la risoluzione finale proposta dall'apposita Commissione congressuale.

E' facoltà del Congresso Territoriale indicare al Congresso Regionale i nominativi di coloro che potranno essere eletti delegati/e in rappresentanza della Struttura Territoriale al Congresso Nazionale.

Art. 20
CONSIGNO TERRITORIALE

Il Consiglio è l'Organo di direzione del Sindacato Territoriale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Territoriale che lo ha eletto. Sono suoi compiti particolari:

- eleggere nel suo seno, nell'ordine e con votazioni palesi, distinte e separate:
 - La Segretaria Generale/il Segretario Generale;
 - ₲ la Segreteria Territoriale;
 - la Tesoriera/il Tesoriere;
 - l'Esecutivo Territoriale, ove ritenuto opportuno;
- nominare, su proposta della Segreteria, Coordinamenti Territoriali previsti al successivo art. 26;
- convocare il Congresso Territoriale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base delle norme stabilite dal Consiglio Nazionale;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- fissare le direttive generali organizzative;
- esaminare il conto consuntivo e preventivo di spesa ed approvare il rendiconto finanziario;
- delegare alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti;
- nominare i rappresentanti della UILPOSTE in organi e consessi a livello Territoriale.

I criteri di composizione del Consiglio Territoriale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 21 RIUNIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Regionale è convocato, di norma, dalla Segretaria Generale/Segretario Generale e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta la Segreteria lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Segreteria Regionale o da almeno un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria e/o da almeno un terzo dei componenti o/o dal Collegio Sindacale, il Consiglio Territoriale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Ove la Segretaria Generale/il Segretario Generale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della richiesta, la convocazione del Consiglio Territoriale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalle strutture di livello Regionale e/o Nazionale.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto, o dal Regolamento di attuazione, in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I componenti del Consiglio Territoriale che non partecipino, senza giustificato motivo, per 2 riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal suo Regolamento di Attuazione. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti nel Consiglio Territoriale nel biennio successivo alla decadenza.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale da trasmettere in copia alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Nazionale.

Art. 22
SEGRETERIA TERRITORIALE



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

La Segreteria è l'Organo Esecutivo del Sindacato Territoriale preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con altri soggetti politici e sociali.

La Segreteria è composta dalla Segretaria Generale/ Segretario Generale Territoriale e da un numero di componenti stabilito dal Consiglio Territoriale nell'ambito delle norme previste dal Regolamento di Attuazione.

Essa provvede all'attribuzione, nel suo seno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi, fermo restando il carattere collegiale della Segreteria, è individuale.

E' compito della Segreteria Territoriale provvedere all'individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Consiglio Territoriale. Risponde del suo operato al Congresso ed al Consiglio Territoriale UILPOSTE che l'ha eletta.

Nel corso della normale attività la Segreteria:

- provvede alla realizzazione dei deliberati degli Organi Statutari;
- sottopone all'esame del Consiglio Territoriale e ove costituito, dell'Esecutivo i problemi di competenza;
- provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Territoriale;
- assicura la direzione quotidiana dell'attività del Sindacato Territoriale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Consiglio Territoriale;
- tiene contatti permanenti con le Strutture di base, ne coordina l'attività e le assiste nei modi e con i mezzi necessari;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- verifica annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla Tesoriera/dal Tesoriere che sottopone all'approvazione del Consiglio Territoriale;
- assicura il corretto funzionamento dei Coordinamenti e delle eventuali Commissioni di lavoro;

La Segreteria si riunisce normalmente una volta alla settimana e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Art. 23

La Segretaria Generale/il Segretario Generale;

La Segretaria Generale/il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la UILPOSTE Territoriale di fronte a terzi ed in giudizio.

Cura e coordina i rapporti del Sindacato Territoriale con le altre Strutture UILPOSTE di qualsiasi livello nonché i rapporti intersindacali a livello Territoriale.

La Segretaria Generale Aggiunta/II Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Territoriale UILPOSTE sostituisce, in caso di assenza o impedimento, la Segretaria Generale/il Segretario Generale nella rappresentanza della Struttura.

E' facoltà della Segretaria Generale/del Segretario Generale, in assenza della Segretaria Generale Aggiunta/ del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di assenza o impedimento.

Art. 24 La Tesoriera/il Tesoriere

La Tesoriera/il Tesoriere svolge la funzione di amministratore della Struttura Territoriale UILPOSTE ed è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Predispone quadrimestralmente il rendiconto consuntivo di spesa che sottopone all'esame della Segreteria e successivamente, del Collegio Territoriale Sindacale per la successiva approvazione da parte del competente Organo territoriale. Predispone, inoltre, sentita la Segreteria Territoriale, il conto preventivo di spesa.

L'incarico di Tesoriera /Tesoriere è incompatibile con quella di componente la Segreteria Territoriale.

Art. 25
IL COLLEGIO TERRITORIALE SINDACALE

Il Collegio Territoriale Sindacale ha il compito di controllare almeno ogni quattro mesi i documenti amministrativi della UILPOSTE e la regolarità di tutte le spese attraverso la corrispondenza dei documenti giustificativi. Può proporre alla Segreteria ed al Consiglio Territoriale i



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio redige annualmente, a completamento del rendiconto finanziario, una relazione scritta sull'attività svolta, informandone il Consiglio Territoriale.

Le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento del Collegio Territoriale Sindacale, sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 26

COORDINAMENTI TERRITORIALI

I Coordinamenti Territoriali sono costituiti dalla Segreteria Territoriale e comunicati al rispettivo Consiglio.

Essi sono composti da iscritti alla UILPOSTE e, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto, hanno il compito di affiancare la Segreteria nell'individuazione, studio e sviluppo di temi specifici con riferimento alle dinamiche contrattuali ed ai temi che di volta in volta vengono individuati, finalizzati a migliorare le condizioni di vita nei luoghi di lavoro nonché la tutela della salute e la sicurezza delle lavoratrici/dei lavoratori del Gruppo Poste Spa e sue consociate.

Sono Coordinamenti della UII POSTE Territoriale:

1. COORDINAMENTO AREA QUADRI
Il Coordinamento Territoriale Area Quadri è composto:

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- per i Sindacati Territoriali fino a 500 iscritti: massimo 3 Quadri;
- oltre 500 iscritti: massimo 5 Quadri.
- 2. COORDINAMENTO GIOVANI

Il Coordinamento Territoriale Giovani è composto fino ad un massimo di 5 giovani.

- 3. COORDINAMENTO IGIENE E SICUREZZA
 - Il Coordinamento Territoriale Igiene e Sicurezza è composto fino ad un massimo di 5 componenti.
- 4. COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITÀ POLITICHE DI GENERE
 Il Coordinamento Territoriale Pari Opportunità Politiche di Genere
 è composto:
 - per i Sindacati Territoriali fino a 500 iscritti massimo 3 componenti;
 - per i Sindacati Territoriali oltre 500 iscritti massimo 5 componenti.

Ciascuno dei Coordinamenti indicati nel presente articolo nomina, al suo interno e su indicazione della Segreteria Territoriale, il Coordinatore.

STRUTTURE REGIONALI TITOLO III

Art. 27
SINDACATI REGIONALI

Le Strutture Regionali della UILPOSTE sono i Sindacati Regionali. Nei capoluogo di regione i Sindacati Regionali sono, di norma, accorpati in



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

un'unica Struttura con il Sindacato Territoriale dello stesso capoluogo di regione.

I Sindacati Regionali sono l'organismo primario di direzione politica nella Regione, realizzano l'unità organizzativa delle lavoratrici/dei lavoratori nell'ambito della stessa regione e coordinano tutti i Sindacati Territoriali esistenti nel proprio ambito Regionale, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UILPOSTE Nazionale assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Promuove inoltre tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione, nei limiti e con i criteri stabiliti dall'art. 3 del presente Statuto.

Art. 28

COMPITI DEI SINDACATO REGIONALE

Oltre al coordinamento di cui al precedente articolo, I Sindacati Regionali svolgono i seguenti compiti particolari:

- gestiscono i rapporti ed il confronto con le controparti regionali sia per i temi di diretta competenza, sia per le piattaforme e le rivendicazioni della Categoria;
- ricercano ed elaborano la politica categoriale nell'ambito della Regione;
- realizzano la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali;



- coordinano ed orientano le politiche organizzative dei Sindacati Territoriali:
- possono assumere, in stretto raccordo con l'area organizzazione nazionale, responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale, sui convegni di varia natura oltre a iniziative di carattere organizzativo per la funzionalità dei Sindacati Territoriali.

I Sindacati Regionali della UILPOSTE sono organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, sia nei confronti degli associati che dei terzi.

Art. 29

Organi Regionali

Gli Organi del Sindacato Regionale sono: il Congresso; il Consiglio; l'Esecutivo, (ove eletto); la Segreteria; la Tesoriera/il Tesoriere; ll Collegio Regionale Sindacale; ll Collegio Regionale di Garanzia; i delegati al Congresso Confederale

Art. 30



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Regionale è il massimo Organo decisionale del Sindacato Regionale. Ad esso spettano tutti i poteri deliberativi nella Regione.

Sono suoi compiti particolari:

- esaminare e discutere la relazione della Segreteria Regionale uscente sul rendiconto politico del Sindacato Regionale e le tesi per il dibattito del Congresso Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale;
- deliberare sull'indirizzo che deve seguire il Sindacato Regionale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- approvare la relazione sul rendiconto finanziario;
- eleggere il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale Sindacale e il Collegio Regionale di Garanzia;
- eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UILPOSTE, sulla base della consistenza organizzativa di ciascun Territorio della Regione;
- eleggere i delegati al Congresso Regionale UIL;
- approvare documenti, ordini del giorno e la risoluzione finale proposta dalla apposita Commissione congressuale.

Art. 31

CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'Organo di direzione del Sindacato Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Il Consiglio Regionale risponde della sua attività al Congresso Regionale.

Sono, tra gli altri, suoi compiti particolari:

- eleggere al proprio interno nell'ordine e con votazioni distinte:
 - La Segretaria Generale/il Segretario Generale;
 - ₲ La Segreteria Regionale;
 - La Tesoriera/II Tesoriere
 - ⟨ I'Esecutivo (ove ritenuto necessario);
- nominare, su proposta della Segreteria, i Coordinamenti Regionali previsti al successivo art. 41;
- convocare il Congresso Regionale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base di quelle stabilite dal Consiglio Nazionale;
- fissare le direttive generali organizzative;
- esaminare ed approvare i conti economici e finanziari;
- delegare all'Esecutivo, ove eletto o alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti;
- nominare i rappresentanti della UILPOSTE in Organi e consessi a livello regionale.

I criteri di composizione del Consiglio Regionale e degli altri organismi regionali sono contenuti nel Regolamento di Attuazione

Art. 32
RIUNIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Il Consiglio Regionale è convocato, di norma, dalla Segretaria Generale/Segretario Generale e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Segreteria Nazionale o da almeno un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Regionale Sindacale.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria, o sia chiesta dalla Segreteria Nazionale o da almeno un terzo dei componenti ovvero dal Collegio Regionale Sindacale, il Consiglio Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove la Segretaria Generale/il Segretario Generale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale UILPOSTE.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto o dal Regolamento di Attuazione, in cui è richiesta la maggioranza qualificata.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

I componenti del Consiglio Regionale che non partecipino senza giustificato motivo a 2 (*due*) riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti. La sostituzione degli stessi avviene con le modalità stabilite dal presente Statuto o dal Regolamento di Attuazione. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti nel Consiglio Regionale UILPOSTE nel biennio successivo alla decadenza.

Delle riunioni del Consiglio Regionale deve essere redatto apposito verbale da trasmettere in copia alle Segreterie Territoriali della Regione ed alla Segreteria Nazionale.

Art. 33 ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale, ove eletto, è l'Organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale UILPOSTE. Esso è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito territoriale:

- a) delle politiche organizzative e delle iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- b) dell'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo di spesa nonché della gestione economica e finanziaria;
- c) della gestione della democrazia interna e delle norme disciplinari;
- d) degli interventi per la funzionalità degli Organi, del controllo e dell'intervento sulle articolazioni territoriali, ivi compresa, nei casi di violazione delle norme statutarie e/o dei deliberati degli Organi dalla UILPOSTE o della UIL della gestione straordinaria verso le strutture UILPOSTE della propria regione;
- e) del commissariamento delle strutture territoriali UILPOSTE nei casi di inadempienze di carattere amministrativo.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

I criteri di composizione dell'Esecutivo Regionale UILPOSTE sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

In assenza dell'Esecutivo, perché non eletto, le materie sopra descritte restano di competenza del Consiglio Regionale UILPOSTE.

Art. 34
SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria è l'Organo Esecutivo del Sindacato Regionale preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con altri soggetti politici e sociali.

La Segreteria è composta dalla Segretaria Generale/ Segretario Generale e da un numero di componenti stabilito dal Consiglio Regionale nell'ambito delle norme previste dal Regolamento di Attuazione.

Essa provvede all'attribuzione, nel suo seno, su proposta della Segretaria Generale/Segretario Generale, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi, fermo restando il carattere collegiale della Segreteria, è individuale.

E' compito della Segreteria Regionale provvedere all'individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Consiglio Regionale. Risponde del suo operato al Congresso ed al Consiglio Regionale UILPOSTE che l'ha eletta.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Nel corso della normale attività, la Segreteria:

- Provvede alla realizzazione dei deliberati degli Organi Statutari
- sottopone all'esame del Consiglio e/o dell'Esecutivo Regionale i problemi di loro competenza;
- assicura la gestione quotidiana dell'attività del Sindacato Regionale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Consiglio e l'Esecutivo Regionale;
- tiene contatti permanenti con le Strutture Territoriali, ne coordina l'attività e li assiste nei modi e con i mezzi necessari;
- sottopone annualmente al proprio Organo competente i conti preventivo e consuntivo di spesa, ne invia copia alla Segreteria Nazionale e ne deposita copia presso l'U.R. UIL;
- assicura il funzionamento delle eventuali Commissioni di lavoro.

La Segreteria si riunisce, di norma, almeno ogni 15 giorni. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Art. 35
SEGRETARIA GENERALE/SEGRETARIO GENERALE

La Segretaria Generale/II Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la UILPOSTE Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Cura e coordina i rapporti del Sindacato Regionale con le altre Strutture UILPOSTE di tutti i livelli, nonché i rapporti intersindacali a livello Regionale.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

La Segretaria Generale Aggiunta/II Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Regionale sostituisce, in caso di impedimento o assenza, la Segretaria Generale/il Segretario Generale nella rappresentanza della UILPOSTE Regionale.

E' facoltà della Segretaria Generale /del Segretario Generale, in assenza della Segretaria Generale Aggiunta/ del Segretario Generale Aggiunto, delegare la rappresentanza legale ad altro componente la Segreteria.

Art. 36

Il Collegio RegionaleSindacale

Collegio Regionale Sindacale è formato da almeno 3 componenti effettivi ed uno supplente. Al suo interno nomina il Presidente.

Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni quattro mesi i documenti amministrativi della UILPOSTE regionale e la regolarità di tutte le spese attraverso la corrispondenza dei documenti giustificativi. Può proporre alla Segreteria ed al Consiglio Regionale i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio redige e presenta annualmente al Consiglio Regionale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

I componenti il Collegio Regionale Sindacale dei conti non possono ricoprire altre cariche negli Organi Regionali della UILPOSTE.

Le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento del Collegio Regionale Sindacale sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 37 Il Collegio Regionale di Garanzia;

il Collegio Regionale di Garanzia è formato da almeno 3 componenti effettivi ed uno supplente. Al suo interno nomina il Presidente.

Il Collegio Regionale di Garanzia è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi Regionale e Territoriale UILPOSTE.

I componenti del Collegio Regionale di Garanzia non possono ricoprire altre cariche negli Organi Regionali della UILPOSTE.

Le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento del Collegio Regionale di Garanzia sono fissate dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 38
La Tesoriera/IL tesoriere

LA TESORIERA/IL TESORIERE ha funzione di amministratore della UILPOSTE Regionale ed è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Predispone quadrimestralmente il rendiconto consuntivo di spesa che sottopone all'esame della Segreteria e successivamente, del Collegio Regionale Sindacale per la successiva approvazione da parte del competente organo regionale. Predispone, inoltre, sentita la Segreteria Regionale, il conto preventivo di spesa.

La carica di *La Tesoriera/IL Tesoriere* è incompatibile con quella di componente la Segreteria Regionale.

Art. 39

I Coordinamenti Regionali sono nominati dal Consiglio Regionale su indicazione della Segreteria Regionale.

Essi, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto, hanno il compito di affiancare la Segreteria nell'individuazione, studio e sviluppo di temi specifici, con riferimento alle dinamiche contrattuali ed ai temi che di volta in volta vengono individuati, finalizzati a migliorare le condizioni di vita nei luoghi di lavoro nonché la tutela della salute e la sicurezza delle lavoratrici/dei lavoratori del Gruppo Poste Spa e sue consociate.

I Coordinamenti Regionali della UILPOSTE sono:

1. IL COORDINAMENTO REGIONALE AREA QUADRI



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Il Coordinamento Regionale Area Quadri è composto da tutti/tutte i Coordinatori/trici Territoriali UILPOSTE dell'Area Quadri e da altri Quadri che la Segreteria Regionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale.

2. IL COORDINAMENTO REGIONALE GIOVANI

Il Coordinamento Regionale Giovani è composto tutti/e i/le Coordinatori/trici Territoriali della UILPOSTE dei Giovani e da altri Giovani che la Segreteria Regionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale.

3. IL COORDINAMENTO REGIONALE IGIENE E SICUREZZA

Il Coordinamento Regionale Igiene e Sicurezza è composto da tutti/e i/le Coordinatori/trici Territoriali della UILPOSTE Igiene e Sicurezza e da altre figure che la Segreteria Regionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale.

4. IL COORDINAMENTO REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ — POLITICHE DI GENERE Il Coordinamento Regionale Pari Opportunità - Politiche di Genere è composto da tutti/e i/le Coordinatori/rici Territoriali della UILPOSTE Pari Opportunità e Politiche di Genere e da altre figure che la Segreteria Regionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale.

Ciascuno dei Coordinamenti indicati nel presente articolo nomina, al suo interno, su designazione della Segreteria Regionale, la Coordinatrice/il Coordinatore.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

UNIONE NAZIONALE TITOLO IV

Art. 40 ORGANI NAZIONALI

Sono Organi Nazionali della UILPOSTE:

- il Congresso;
- il Consiglio Nazionale;
- L'Esecutivo Nazionale;
- La Segretaria Generale/Il Segretario Generale;
- la Segreteria Nazionale;
- la Tesoriera/il Tesoriere;
- il Collegio Nazionale di Garanzia;
- il Collegio Nazionale Sindacale.

Art. 41 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è il massimo organo decisionale della UILPOSTE, cui spettano tutti i poteri deliberativi.

Il Congresso è composto da Delegati/e eletti/e dai Sindacati Regionali UILPOSTE e si tiene ordinariamente ogni quattro anni sulla base del calendario congressuale deliberato dagli Organi Confederali e straordinariamente se lo richiedono in forma scritta almeno i due



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

terzi del Consiglio Nazionale UILPOSTE o almeno un terzo delle iscritte/degli iscritti alla Categoria.

Le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento del Congresso sono determinate di volta in volta dal Consiglio Nazionale e non possono essere in contrasto con le norme emanate dalla Confederazione.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

- esaminare e discutere la relazione politica della Segreteria e le "tesi" per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Nazionale;
- deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- deliberare sulle modifiche statutarie;
- eleggere, nell'ordine:
 - 🔖 il Consiglio Nazionale;
 - ♥ Il Collegio Nazionale di Garanzia;
 - ➡ Il Collegio Nazionale Sindacale;
 - b le delegate/i delegati al Congresso Confederale

Art. 42

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'Organo di direzione della UILPOSTE eletto dal Congresso in seduta plenaria con i criteri fissati dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

In caso di trasferimento di un componente del Consiglio Nazionale da una provincia ad un'altra, il Consiglio Territoriale competente ha facoltà di procedere alla sua sostituzione.

Per i Sindacati Territoriali e Regionali aventi diritto ad essere rappresentati nel Consiglio Nazionale con uno o più componenti effettivi, un posto va sempre assegnato alla Segretaria Generale/Segretario Generale pro-tempore della Struttura da rappresentare.

Nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro, il Consiglio Nazionale è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Nazionale.

Sono, tra gli altri, suoi compiti:

- 1. eleggere al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte e separate:
 - 🦫 la Segretaria Generale/il Segretario Generale,
 - e su proposta di quest'ultimo:
 - ♦ la Segreteria Nazionale;
 - ♦ la Tesoriera/il Tesoriere;
 - I'Esecutivo Nazionale;
 - sconvocare il Congresso Nazionale della UILPOSTE e fissarne le modalità di svolgimento;
 - approvare con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
 - fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- deliberare la ripartizione percentuale della contribuzione associativa tra le strutture periferiche;
- Secutivo Nazionale, per casi particolari.

Art. 43 RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta l'Esecutivo o la Segreteria Nazionale lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalle norme, quando la convocazione sia richiesta dal Collegio Nazionale Sindacale.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto o dal suo Regolamento di Attuazione, in cui è richiesta una diversa maggioranza.

I componenti del Consiglio Nazionale UILPOSTE che non partecipino, senza giustificato motivo, per 2 riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto e suo Regolamento di Attuazione. I componenti



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

dichiarati decaduti non possono essere rieletti nel Consiglio Nazionale nel biennio successivo alla decadenza.

Art. 44
ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato dalla Segretaria Generale/Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Nazionale, dalla Tesoriera/dal Tesoriere, dalle Segretarie Generali Regionali/dai Segretari Generali Regionali, 1 P.O.,1 Postel,

L'Esecutivo è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e risponde ad esso della propria attività.

Sono, tra gli altri, suoi compiti particolari:

- a) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- b) cooperare con le Strutture dell'Organizzazione per le attività e per il lavoro di proselitismo e di assistenza delle lavoratrici/dei lavoratori;
- c) amministrare il patrimonio sociale;
- d) approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo, il conto preventivo e il conto consuntivo di spesa;
- e) deliberare su proposta della Segreteria, sulla istituzione di eventuali servizi UIL ai cittadini;
- f) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell'Organizzazione in organismi, consessi, Consigli e Commissioni in cui sia richiesta una rappresentanza della UILPOSTE;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- g) nominare, su proposta della Segreteria Nazionale, i responsabili dei Coordinamenti Nazionali della UILPOSTE.
- h) decidere sui rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali;
- i) delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- j) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- k) decidere la gestione straordinaria ed il commissariamento "ad acta" delle strutture, nei casi di violazione delle norme statutarie e dei deliberati degli organi della UIL e nei casi di inadempienze di carattere amministrativo;
- I) ratificare eventuali elezioni, in organismi territoriali e/o regionali.

E' facoltà dell'Esecutivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, riunire i rappresentanti regionali dei Coordinamenti UILPOSTE qualora si renda necessario un supporto "tecnico" sulle materie di loro rispettiva competenza.

Ogni componente dell'Esecutivo Nazionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso delle diverse Strutture UILPOSTE e prendervi la parola.

Art. 45

RIUNIONI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale si riunisce ordinariamente 4 volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

La convocazione è fatta dalla Segreteria, che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni dell'Esecutivo sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto e dal suo Regolamento di Attuazione, in cui è richiesta una diversa maggioranza qualificata.

I componenti dell'Esecutivo che non partecipino, senza giustificato motivo, per 2 riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti con decisione ratificata dal Consiglio Nazionale e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto e suo Regolamento di Attuazione.

I componenti dell'Esecutivo UILPOSTE_dichiarati decaduti non possono essere rieletti nel medesimo incarico nel biennio successivo alla decadenza

Art. 46
SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria è l'Organo Esecutivo della UILPOSTE preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con altri soggetti politici e sociali che provvede alla realizzazione e gestione dei deliberati degli Organi Statutari. Distribuisce al suo interno gli incarichi. La responsabilità di tali incarichi, fermo restando il carattere collegiale della Segreteria, è individuale.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Risponde del suo operato al Congresso ed al Consiglio Nazionale UILPOSTE che l'ha eletta. Provvede all'individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per realizzare i propri compiti informandone l'Esecutivo Nazionale.

La Segreteria si riunisce, di norma, almeno una volta la settimana e le decisioni vengono prese a maggioranza.

Art. 47

COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria è composta dalla Segretaria Generale/ dal Segretario Generale e da un numero di componenti stabilito dal Consiglio Nazionale.

Nel corso della normale attività, la Segreteria:

- a)provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale;
- sottopone all'esame del Consiglio e/o dell'Esecutivo Nazionale i problemi di loro competenza;
- c) assicura la gestione quotidiana e continuativa dell'Organizzazione e delibera su tutte la questioni che hanno carattere di urgenza comprese le azioni disciplinari e gli interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della UILPOSTE, con l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'Organo competente per la necessaria ratifica, con le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- d) tiene contatti permanenti con le Strutture UILPOSTE, ne coordina l'attività e li assiste nei modi e con i mezzi necessari;
- e) sottopone annualmente al proprio Organo competente i conti preventivo e consuntivo di spesa per la loro approvazione e ne deposita copia presso la Confederazione UIL;
- f) assicura il funzionamento dei Coordinamenti Nazionali e delle eventuali Commissioni di lavoro.

La Segreteria sottopone all'esame del Consiglio Nazionale e/o dell'Esecutivo i problemi di loro competenza.

Ogni componente della Segreteria ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli Organi delle diverse Strutture e prendervi la parola.

Art. 48

SEGRETARIA GENERALE/SEGRETARIO GENERALE

La Segretaria Generale/II Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la UILPOSTE Nazionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Coordina i rapporti con la Segreteria Confederale, quelli intersindacali e aziendali.

In caso di impedimento o di assenza ed in mancanza della Segretaria Generale Aggiunta/del Segretario Generale Aggiunto, la rappresentanza legale può essere delegata ad uno dei componenti della Segreteria.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

La Segretaria Generale/II Segretario Generale è il Direttore Responsabile dell'organo ufficiale di stampa, ove esistente, della UII POSTE.

Art. 49
SEGRETARIA GENERALE AGGIUNTA/SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

La Segretaria Generale Aggiunta/II Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale è la prima figura deputata a sostituire la Segretaria Generale/II Segretario Generale, in caso di suo impedimento o assenza, nella rappresentanza della Categoria.

Art. 50
La Tesoriera/ILTesoriere

La Tesoriera/II Tesoriere ha funzione di amministratore della UILPOSTE Nazionale ed è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Predispone quadrimestralmente il rendiconto consuntivo di spesa che sottopone all'esame della Segreteria e successivamente, del Collegio dei Revisori dei conti per la successiva approvazione da parte del competente organo. Predispone, inoltre, sentita la Segreteria Nazionale, il conto preventivo di spesa.

La Tesoriera/II Tesoriere non può essere componente la Segreteria Nazionale.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Art. 51

COLLEGIO NAZIONALE SINDACALE

Il Collegio Nazionale Sindacale è composto da tre (3) componenti effettivi ed uno (1) supplente. Sono eletti dal Congresso Nazionale e non possono rivestire cariche negli altri Organi nazionali della Categoria.

La/il Presidente ed almeno un altro componente del Collegio sindacale dovranno essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali.

Laddove non venisse individuato una/un Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali, le funzioni di vigilanza e di controllo contabile dovranno essere affidate anche ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio Nazionale Sindacale ha il compito di controllare almeno ogni quattro mesi i documenti amministrativi della UILPOSTE e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed all'Esecutivo i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando sono presenti i 3 (tre) componenti. In caso di impedimento prolungato di



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

uno dei componenti effettivi subentra temporaneamente il componente supplente.

Il Collegio accerta la regolarità delle registrazioni contabili di spesa e la corrispondenza dei documenti giustificativi delle spese stesse. Redige annualmente, a completamento del rendiconto economico e finanziario, una relazione scritta sull'attività svolta, informandone il Consiglio Nazionale.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 52
COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da sette (7) componenti effettivi e due (2) supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale fra le iscritte/gli iscritti alla UIL che non rivestano cariche negli altri Organi nazionali della Categoria.

Il Collegio elegge nel suo seno la Presidente/il Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Per garantire il corretto funzionamento del Collegio di Garanzia le/i componenti effettivi cessano dalla carica in caso di 3 (tre) assenze consecutive; in tal caso il componente effettivo sarà sostituito da un componente supplente.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Il Collegio Nazionale di Garanzia è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza dell'Esecutivo o della Segreteria Nazionale.

Il Collegio giudica inoltre, in seconda istanza i ricorsi avverso tutti i provvedimenti disciplinari adottati dagli Esecutivi Regionali.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso con le modalità previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 53 INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

La carica di Segretario/a Nazionale UILPOSTE è incompatibile con quella di:

- Segretario/a Generale Confederale o componente della Segreteria Confederale;
- Segretario/a Generale Regionale UILPOSTE o componente della Segreteria Regionale;
- Segretario/a Generale Territoriale UILPOSTE o componente della Segreteria Territoriale.

Il/La Segretario/a Generale Regionale è incompatibile con quella di Segretario/a Generale Territoriale salvo che nelle Strutture Territoriali UILPOSTE dei capoluogo di regione unificate con quelle regionali.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

ART. 54

COORDINAMENTI NAZIONALI

I Coordinamenti Nazionali sono nominati dal Consiglio Nazionale su indicazione della Segreteria Nazionale.

Essi, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto, hanno il compito di affiancare la Segreteria nell'individuazione, studio e sviluppo di temi specifici, con riferimento alle dinamiche contrattuali ed ai temi che di volta in volta vengono individuati, finalizzati a migliorare le condizioni di vita nei luoghi di lavoro nonché la tutela della salute e la sicurezza delle lavoratrici/dei lavoratori del Gruppo Poste Spa e sue consociate.

I Coordinamenti Nazionali della UII Poste sono:

1. IL COORDINAMENTO AREA QUADRI

Il Coordinamento Area Quadri è composto da tutti/e i/le Coordinatori/trici Regionali UILPOSTE dell'Area Quadri e da altri Quadri che la Segreteria Nazionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale.

2. IL COORDINAMENTO GIOVANI

Il Coordinamento Giovani è composto tutti/e i/le Coordinatori/trici Regionali della UILPOSTE dei Giovani e da altri Giovani che la Segreteria Nazionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale.

3. IL COORDINAMENTO IGIENE E SICUREZZA

Il Coordinamento Igiene e Sicurezza è composto da tutti/e i/le Coordinatori/trici Regionali della UILPOSTE Igiene e Sicurezza e da

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

altre figure che la Segreteria Nazionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale.

- 4. IL COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITÀ POLITICHE DI GENERE
 Il Coordinamento Pari Opportunità Politiche di Genere è composto
 da tutti/e i/le Coordinatori/rici Regionali della UILPOSTE Pari
 Opportunità e Politiche di Genere e da altre figure che la Segreteria
 Nazionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento
 ottimale.
- 5 IL COORDINAMENTO AZIENDE DEL GRUPPO
- Il Coordinamento *Aziende del Gruppo* è composto da 1 Coordinatore Nazionale e da altre figure che la Segreteria Nazionale riterrà opportuno inserire per il suo funzionamento ottimale

Ciascuno dei Coordinamenti indicati nel presente articolo nomina, al suo interno, su designazione della Segreteria Nazionale, la Coordinatrice/ il Coordinatore.

PARTE QUARTA NORME FINALI E/O TRANSITORIE

Art. 55

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Per tutti le iscritte/gli iscritti della UILPOSTE in materia di azione disciplinare, di procedure, di ricorsi e di garanzia dell'iscritto/ta, si applicano le norme contenute nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di Attuazione.

Art. 56

NORME ELETTORALI

Per la costituzione degli organi della UILPOSTE attraverso elezioni di 1° e 2° grado, si applicano le norme previste dallo Statuto della UIL e nel suo Regolamento di Attuazione.

Art. 57
INCOMPATIBILITÀ

Per tutti/e le iscritte/gli iscritti della UILPOSTE in materia di incompatibilità si applicano le norme contenute nel precedente art. 53, nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di Attuazione.

Art. 58
AUTONOMIA POLITICA DELLA UILPOSTE

Per garantire l'indipendenza della Uilposte secondo quanto previsto dall'Art. 1 del presente Statuto:



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

- non è ammessa in seno alla UILPOSTE la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'Organizzazione;
- non è permessa la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente nei Congressi e nelle elezioni degli Organi Nazionali, Regionali e Territoriali;
- le strutture della UILPOSTE non possono avere sede presso Partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura;
- i contratti di acquisto o di locazione delle sedi occupate dalle strutture della UILPOSTE devono essere intestati alle singole Strutture o alla Segretaria Generale/ Segretario Generale della Struttura nella espressa previsione della carica rivestita protempore.

Art. 59

RAPPORTI TRA LA UILPOSTE E LE STRUTTURE CONFEDERALI E/O DI CATEGORIA DELLA UII

La UILPOSTE mantiene contatti permanenti con la Confederazione, con le Camere Sindacali Territoriali, con le Unioni Regionali e con le altre Unioni Nazionali di Categoria della UIL per collaborare con esse nell'assolvimento dei compiti statutari e per realizzare le direttive fissate dal Congresso.

Art. 60

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO

Le Strutture Territoriali possono dotarsi di un apposito delegato ai rapporti con le Associazioni di Volontariato ed Onlus in generale.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Quanto sopra in conformità con gli scopi della UILPOSTE specificati dall'Art. 3 del presente statuto.

Art. 61

AUTONOMIA GIURIDICO/AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE DELLA UILPOSTE

Le Strutture Sindacali Territoriali e Regionali della UILPOSTE sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La UILPOSTE Nazionale non risponde a nessun titolo o causa delle obbligazioni assunte, direttamente o indirettamente, dalle strutture Regionali e Territoriali e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado ad essa aderente o dalle persone che la rappresentano.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla UILPOSTE a favore delle strutture periferiche, costituiscono attività di assistenza proprie dell'Organizzazione senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 62

RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE

L'autonomia delle Strutture Territoriali e Regionali della UILPOSTE comporta che i rispettivi Organi abbiano libertà d'iniziativa e siano responsabili verso le istanze da cui sono stati eletti.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Tutte le Strutture della UILPOSTE sono obbligate a rispettare le norme del presente Statuto, del suo Regolamento di Attuazione e gli indirizzi Confederali.

Art. 63

PRESIDENTE DELLA UILPOSTE

La carica di Presidente della UILPOSTE, a qualsiasi livello (*ove conferita*) è una carica esclusivamente onoraria. Essa decade automaticamente all'apertura del primo Congresso successivo al suo conferimento e non è rinnovabile.

La Presidente/Il Presidente, non essendo Organo Statutario, non può avere la rappresentanza legale della UILPOSTE di qualsiasi livello e tantomeno convocare gli Organi Statutari e/o i Coordinamenti e le Commissioni delle Strutture di Categoria.

Art. 64

GESTIONI STRAORDINARIE

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti dell'Esecutivo Nazionale allorché si verifichino i seguenti casi:

sinesistenza di un organo dirigente;

non funzionamento degli organi dirigenti;

🦫 incapacità di esprimere la segreteria;

accertare gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;

sistenza di una azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari della UILPOSTE e della



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Confederazione, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio della Organizzazione;

Suppose Congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie;

violazione di norme statutarie tali da arrecare un grave danno all'Organizzazione.

La gestione straordinaria non può superare i sei mesi e, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso Straordinario ovvero l'Assemblea Straordinaria della Struttura interessata.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di una/un o più Commissaria straordinaria/un Commissario straordinario che risponde del suo operato all' organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta

La Segreteria Nazionale interviene sul Sindacato Regionale d'accordo con l'Unione Regionale e sul Sindacato Territoriale d'accordo con la Camera Sindacale Territoriale UIL e con il Sindacato Regionale UILPOSTE. In caso di mancato accordo tra tali strutture, decide la Confederazione.

Nei casi di conclamata urgenza, la gestione straordinaria può essere decisa dalla Segreteria Nazionale, che sottoporrà il provvedimento a ratifica del competente Esecutivo.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Per quanto riguarda la gestione straordinaria a livello di G.A.U., la struttura competente ad intervenire e decidere è il Sindacato Territoriale.

Per le medesime ragioni di cui sopra è consentito all'Esecutivo Nazionale disporre l'attivazione del Commissariamento "ad acta" politico-amministrativo lasciando in carica gli Organismi direttivi e di controllo eletti dal Congresso. L'intervento per la gestione straordinaria "ad acta" si concretizza mediante la decadenza della Segreteria e della/del Tesoriera/e e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione politica organizzativa e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione amministrativa della struttura. Alla/al Commissaria/o "ad acta" politica/o, cui compete la firma congiunta con la/il Commissaria/o "ad acta" amministrativo per le operazioni finanziarie, sono attribuiti pieni poteri politici e di rappresentanza e risponde del suo operato all'organo di voto della struttura commissariata stessa e all'organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 65 LIMITE DI ETA' E DI MANDATO

La carica di Segretaria Generale/Segretario Generale, nelle strutture disciplinate dal presente Statuto, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai 3 (tre) mandati congressuali.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretaria Generale/Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriera/Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Art.66

INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

In caso di mancato funzionamento degli organismi è riconosciuta facoltà di intervento, per la convocazione dell'organo deliberante della struttura interessata, all'organo immediatamente superiore. In ogni caso è fatta salva la facoltà di intervento della Segreteria Nazionale.

Qualora una Struttura Regionale o Territoriale della UIL solleciti l'intervento della Segreteria Nazionale UILPOSTE nei confronti delle rispettive Strutture regionali o territoriali quest'ultima è obbligata ad intervenire nei confronti delle rispettive Strutture Regionali o Territoriali convocando gli organi inadempienti.

Qualora la Segreteria Nazionale non dovesse assolvere a tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Territoriale sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione dell'Organo di voto della Categoria nel rispettivo livello di competenza.

Art. 67
COOPTAZIONI



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Le cooptazioni devono essere decise a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti i rispettivi Consigli.

Il Consiglio del Sindacato Territoriale e Regionale e il Consiglio Nazionale della UILPOSTE possono cooptare, tra un Congresso e l'altro, fino ad un massimo del 5% dei propri componenti, tutti coloro che, iscritti alla UILPOSTE, possano offrire – a giudizio degli stessi Organi deliberanti – contributi significativi all'Organizzazione.

Le iscritte/gli iscritti UILPOSTE cooptati dal Consiglio UILPOSTE, di qualsiasi livello, godono di tutti i diritti previsti dal presente Statuto.

Art. 68
RAPPRESENTANZA QUADRI

I Quadri, iscritti alla UILPOSTE, aderiscono in seconda affiliazione alla C.I.Q. UIL.

Art. 69 *Affiliazioni*

Per quanto riguarda le affiliazioni di associazioni professionali, organizzazioni sindacali, federazioni o organismi similari che organizzano anche forme di lavoro autonomo, si applicano le norme specifiche contenute nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di Attuazione, per la seconda affiliazione.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Art. 70

MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale. Tutte le proposte di modifica elaborate dal Consiglio Nazionale e dalla Segreteria Nazionale dovranno essere inviate ai Sindacati Regionali e ai Sindacati Territoriali almeno dieci giorni prima dell'inizio dei rispettivi Congressi.

Le modifiche proposte dalle Strutture Territoriali e Regionali della UILPOSTE dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima dell'inizio del Congresso Nazionale e saranno sottoposte all'esame del Congresso stesso.

In presenza di variazioni degli assetti organizzativo-strutturali deliberati dai competenti Organi di voto su indicazione dalle Conferenze Nazionali di Organizzazione della UIL e/o della UILPOSTE, il Consiglio Nazionale, ha la facoltà di modificare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, gli articoli del presente Statuto per adeguarli alle nuove indicazioni.

Art. 71 VALIDITÀ DELLO STATUTO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto Confederale UIL ed al suo Regolamento di Attuazione, le cui norme, peraltro, prevalgono in caso di contrastanti disposizioni tra i due Statuti.



XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Art. 72
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE

L'adesione alla UILPOSTE implica per i singoli iscritti e per le Strutture il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e suo Regolamento di Attuazione, nonché degli indirizzi Confederali.

E' dovere degli Organi competenti ottenere da tutti/e le iscritte/gli iscritti delle Strutture il rigoroso rispetto delle norme in essi contenute.

Art. 73

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

il Regolamento di Attuazione del presente Statuto forma parte integrante dello stesso. Le modifiche al Regolamento possono essere apportate dal Consiglio Nazionale della UILPOSTE con deliberazioni prese a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 74

NORME TRANSITORIE

Gli articoli del presente Statuto che modificano la composizione numerica degli Organi statutariamente previsti entrano in vigore, esclusivamente per quanto attiene alla predetta composizione numerica, a far data dalla celebrazione del Congresso successivo all'approvazione dello Statuto.